

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLUCCI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):	
Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione (Approvato dal Senato) (727)	35
PRESIDENTE	35
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori FINESSI e FABBRI: Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (769)	35
PRESIDENTE	35, 36, 39
AZZARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	36, 37, 39
COLUCCI	38
GOTTARDO, <i>Relatore</i>	36, 37, 38, 39
RUBBI EMILIO	37, 38
SANTAGATI	37, 38
TONI	36
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	39

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione (Approvato dal Senato) (727).

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo comunista ha depositato, con il prescritto numero di firme dei componenti l'Assemblea, la richiesta che il disegno di legge « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione », già approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1979, che figura al primo punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, sia rimesso all'Assemblea. La discussione è pertanto sospesa.

Discussione della proposta di legge senatori Finessi e Fabbri: Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Finessi e Fabbri: « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », già approvata dalla VI Com-

La seduta comincia alle 13.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

missione del Senato nella seduta del 15 ottobre 1979.

L'onorevole Gottardo ha facoltà di svolgere la relazione.

GOTTARDO, *Relatore*. La proposta al nostro esame è semplice, sia nella forma sia nella sostanza e non dovrebbero sorgere perplessità e difficoltà in sede di verifica di quanto già approvato dal Senato.

Lo scopo di questa proposta di legge, già presentata nella passata legislatura ed approvata dalla Commissione finanze del Senato, è l'aumento delle tasse di concessione regionale (per le competenze trasferite alle regioni nel gennaio 1972) in misura non superiore al triplo di quelle in vigore nell'aprile del 1972.

Lo stesso provvedimento, inoltre, attribuisce alle regioni le funzioni di accertamento, di liquidazione e riscossione sinora esercitate dalla Tesoreria centrale.

In effetti, a seguito del trasferimento di alcune competenze alle regioni a statuto ordinario, sono state trasferite anche le relative funzioni amministrative. In allegato ai decreti di trasferimento vi sono alcune tabelle che riguardano le misure delle tasse di concessione che, fino al momento del trasferimento, erano state governative. La misura di queste tasse è rimasta per le regioni invariata dal 1972 mentre le tasse di concessione governativa sono state aumentate in due distinte occasioni: una prima volta a seguito del decreto 23 dicembre 1976, n. 854, nella misura del 30 per cento, successivamente con altro decreto 26 maggio 1978, n. 216, ancora del 30 per cento.

Questo provvedimento non comporta un obbligo ma una facoltà per le regioni di applicare gli aumenti fino al triplo. Le singole regioni decideranno in funzione delle singole esigenze locali.

Alcune perplessità potrebbe creare il fatto che l'accertamento, la liquidazione e la riscossione di queste tasse vengano affidati — contrariamente alla prassi — alle tesorerie regionali. Tuttavia, trattandosi di tributi regionali, la riscossione da parte della tesoreria centrale ed il successivo trasferimento hanno determinato in pas-

sato alcune difficoltà nelle operazioni accertatorie e nella liquidazione, nonché ritardi nella riscossione da parte delle regioni.

Nel corso dei dibattiti che si sono sviluppati nella precedente legislatura è emersa l'opportunità di adeguare le tasse sulle concessioni che via via venivano trasferite alle regioni; infatti la normativa che si era sviluppata in tempi diversi aveva creato notevoli sperequazioni. Mentre il Parlamento era stato sempre attento ad adeguare questo tipo di imposizione fiscale alle esigenze del momento, per quanto riguarda le concessioni governative, di fatto le regioni che ereditavano determinate funzioni amministrative venivano ad essere costrette, per le successive maggiorazioni, nell'ambito rigido di un aumento massimo del 20 per cento.

Pertanto, ribadendo l'opportunità della proposta, ne raccomando alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TONI. Il gruppo comunista non ha nulla da eccepire sull'opportunità di adeguare le tasse di concessione di competenza regionale.

L'unica riserva — che eventualmente verrà formalizzata con un emendamento — è relativa al primo comma dell'articolo unico, dove si stabilisce che le regioni possono aumentare queste tasse entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sarebbe preferibile evitare l'apposizione di un termine.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ogni anno è stabilita una data ben precisa entro la quale le regioni possono provvedere all'aumento delle tasse, come del resto accade anche per le tariffe dei comuni e delle province, che possono deliberare entro il mese di luglio di ogni anno.

Il termine di tre mesi è necessario per mettere le regioni in condizione di adeguare la tassazione immediatamente dopo l'approvazione della legge, senza attendere il termine previsto dalla normativa vigente.

Si tratta, pertanto, di una disposizione non contraria agli interessi delle regioni.

SANTAGATI. Vorrei un chiarimento dal sottosegretario. Stando alla lettera della disposizione, sembrerebbe che le regioni possano aumentare fino al triplo soltanto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per la prima volta.

SANTAGATI. Da quanto scritto potrebbe sembrare che, passato questo momento, non sia più possibile prevedere altri aumenti.

GOTTARDO, *Relatore*. Nella prima stesura della proposta di legge era stata fissata, quale termine di scadenza per l'aumento delle tasse sulle concessioni regionali, la data del 31 dicembre 1978. Successivamente, considerando che l'approvazione della proposta di legge non avrebbe potuto essere tanto tempestiva da lasciare un lasso di tempo sufficiente ad una effettiva possibilità di applicazione della stessa, si decise, con l'accordo di tutte le forze politiche, di fissare in tre mesi il periodo di tempo utile per l'aumento delle tasse suddette.

Alla luce delle osservazioni mosse dai colleghi, desidererei anch'io avere delle precisazioni da parte del Governo relativamente alla possibilità di effettuare l'aumento al limite massimo consentito in momenti diversi, sempre rispettando il periodo di tre mesi. Infatti, da una lettura forse superficiale del testo dell'articolo unico, si potrebbe dedurre che l'operazione di aumento delle tasse sulle concessioni debba avvenire in unica soluzione entro il tempo massimo di tre mesi.

SANTAGATI. Il testo della proposta di legge dice che è consentito un aumento fino al triplo dell'ammontare delle tasse sulle concessioni regionali in vigore al primo aprile 1972 e niente di più. Come ci si regolerà per gli anni successivi?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo di poter dare subito

tutti i chiarimenti richiesti dai commissari e dal relatore.

Intanto desidero ricordare alla Commissione che il secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, prevede in via generale la possibilità di maggiorare le tasse sulle concessioni in tempi differenziati; esso, infatti, recita: « Nella prima applicazione le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente ».

Nel caso previsto dalla proposta di legge oggi all'esame della Commissione l'aumento fino al triplo avviene *una tantum* entro 3 mesi e per quel che riguarda gli anni a venire, resta in vigore la disciplina fissata dall'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Può darsi che i commissari non siano d'accordo sulla durata del termine previsto dalla proposta di legge: in questo caso è meglio che venga specificato quale sia il termine che si ritiene essere più idoneo. Certo è che un termine va comunque fissato perché si tratta di una facoltà da esercitare *una tantum*: le situazioni normali sono, infatti, regolate dal già citato articolo 3 della legge finanziaria regionale.

RUBBI EMILIO. Se non ho capito male, le regioni possono, con intervalli di 5 anni, aumentare nella misura del 20 per cento le tasse sulle concessioni a prescindere dal disposto della proposta di legge oggi al nostro esame.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì. Quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 281 resta assolutamente impregiudicato, dal momento che la proposta di legge oggi in discussione non contiene alcuna norma abrogativa dello stesso articolo 3 o di sue parti. Essa dà alle regioni soltanto la possibilità di procedere ad un aumento delle tasse sulle concessioni in una misura notevole e per una sola volta.

RUBBI EMILIO. Credo che, dopo aver ascoltato il sottosegretario Azzaro che ci ha richiamato ad una interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge n. 281 e ad una lettura più attenta dell'articolo unico della proposta di legge in oggetto, si possa sin da oggi procedere all'approvazione di quest'ultima.

GOTTARDO, *Relatore*. Desidero ancora ricordare ai colleghi che la proposta di legge al nostro esame, che mira a consentire un aumento eccezionale delle tasse sulle concessioni, fa riferimento soltanto a quelle relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica recanti i numeri dall'1 al 6 del 14 gennaio 1972 e dal 7 all'11 del 15 gennaio dello stesso anno.

I criteri adottati per consentire le maggiorazioni delle tasse relative ad altre competenze trasferite con la legge n. 382 sono fissati, e non vengono modificati neppure *una tantum*.

Se guardiamo le cose da questo punto di vista — che è l'unico possibile alla luce di una interpretazione autentica del disposto dell'articolo 3 della legge n. 281 — non possono sorgere equivoci di sorta al momento dell'applicazione delle norme al nostro esame. Siamo cioè di fronte a tasse di concessione governativa trasferite alle regioni nel 1972 secondo una determinata misura che risulterebbe evidentemente inadeguata ove si applicasse solo la legge n. 281, e quindi l'aumento del 20 per cento nel quinquennio.

Pertanto, non vedo quale incertezza possa sussistere al riguardo: come ripeto, siamo dinanzi ad una richiesta di adeguamento di tasse di concessione che datano dal 1972 e che, al limite, possono essere state rivalutate del 20 per cento nel periodo in cui è stato effettuato il trasferimento di alcune funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, e di un altro 20 per cento nel quinquennio: quindi, l'incremento complessivo avrebbe potuto essere al massimo del 40 per cento rispetto alla primitiva quantificazione della tassa di concessione governativa.

COLUCCI. Vorrei brevemente rilevare che nel corso del dibattito svoltosi sul provvedimento presso il Senato alcuni aspetti del problema sono stati chiariti, come del resto hanno testè sottolineato il relatore e l'onorevole Rubbi. La perplessità sollevata (e i colleghi comunisti l'hanno evidenziato) verte sul periodo — tre mesi — entro il quale le regioni dovranno procedere all'adeguamento delle tasse di concessione: ritengo tuttavia che essa possa essere agevolmente fugata.

SANTAGATI. I chiarimenti forniti non hanno fugato le mie perplessità, anzi le hanno aumentate. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, così recita: « Nella prima applicazione le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali »: in una prima applicazione, quindi, le regioni hanno operato entro questi limiti, ad esse imposti dalla suddetta legge. Ora, il provvedimento in esame concede la facoltà, alle regioni stesse, di procedere ad un aumento della tassa che può arrivare sino al triplo del suo ammontare. Dal 1° aprile 1972 sono passati sette anni e anche a voler calcolare l'intera svalutazione monetaria come limite massimo di aumento, arriviamo al 140 per cento, mentre, come ripeto, la proposta di legge in discussione prevede un aumento della tassa in questione fino al 200 per cento. Non mi pare che nella situazione attuale i cittadini — perché i tributi, comunali, regionali o nazionali che siano, vanno tutti a finire sulle loro spalle — possano sopportare questo ulteriore fardello. Infatti, le regioni a statuto ordinario non sono migliori delle regioni a statuto speciale, per cui possiamo ragionevolmente prevedere che tutte si avvarranno della facoltà concessa dal provvedimento: il contribuente, pertanto, andrà incontro alla triste sorte di dover pagare le tasse di concessione aumentate fino al 200 per cento, e dovrà far fronte ad un carico tributario superiore alla svalutazione della moneta intercorsa nell'ultimo settennio.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

Concludendo, al di là dei chiarimenti procedurali che ci hanno lasciati perplessi, dichiaro di essere contrario, nel merito, all'aumento proposto dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GOTTARDO, Relatore. Non ritengo di dover aggiungere altre considerazioni a quanto è stato detto nel corso dell'ampia discussione che si è testè conclusa.

AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi pare che il problema sia stato definitivamente chiarito: si tratta dell'aumento *una tantum* delle tasse di concessione governativa che lo Stato aveva già deliberato e che deve essere attuato dalle regioni entro tre mesi. Resta il meccanismo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 281: faccio presente, comunque, che le regioni stesse hanno richiesto il provvedimento per potersi allineare alle misure già adottate dallo Stato negli anni precedenti. In sostanza, pertanto, si tratta di una perequazione: è vero che all'orizzonte appare un aumento delle tasse di concessione governativa, però bisogna accertare se esso sia fondato o meno. Nel merito, la questione dovrà essere deliberata dalle regioni, che hanno la responsabilità dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Le Regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle Regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972, e nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972,

in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Finessi e Fabbri: «Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali» *(Approvata dalla VI Commissione del Senato) (769):*

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Antoni, Bellocchio, Bernardini, Carrà, Castellucci, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, Forte, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Lanfranchi Cordioli Valentina, Mazzarrino, Merolli, Nonne, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Rubinacci, Russo Giuseppe, Santagati, Sarti, Toni e Usellini.

La seduta termina alle 13,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA